

Ai Sindaci dei Comuni
della Lombardia

Ai Direttori Generali delle
ASL della Lombardia

Ai Direttori Sociali delle
ASL della Lombardia

Alle Amministrazioni Provinciali
della Lombardia

Ai Tribunali per i Minorenni
della Lombardia

LORO SEDI

Circolare n. 35 del 6 novembre 2007

Circolare n. 6 del 6 novembre 2007 D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale

OGGETTO: oneri per minori inseriti in strutture residenziali o in affido familiare

Premessa

La materia dell'imputazione degli oneri relativi a prestazioni assistenziali rese a minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria sta assumendo una rilevanza sempre più accentuata in conseguenza dell'accresciuto numero dei casi da gestire, determinato dal moltiplicarsi di fenomeni di abuso, incapacità di svolgere correttamente il ruolo genitoriale, disgregazione familiare, presenza di minori extracomunitari privi della necessaria assistenza.

I comuni, specie quelli di piccole dimensioni, trovano difficoltà sempre maggiori nel far fronte alle spese, in conseguenza delle limitate risorse finanziarie a disposizione, degli elevati importi delle rette di ricovero in strutture residenziali e dell'esigenza di incrementare i contributi alle famiglie affidatarie.

Aumentano di pari passo le controversie fra comuni in ordine alla competenza a sostenere le spese e la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale sempre più spesso è chiamata a fornire chiarimenti in merito alla corretta interpretazione ed applicazione della normativa che disciplina la materia.

L'art. 13 comma 2 della L.R. n. 1/86, abrogato per effetto dell'art. 4 comma 91 della L.R. n. 1/2000, aveva previsto un tipo di ricorso gerarchico improprio, rimettendo in capo alla Regione la decisione delle controversie, tra comuni singoli o associati o tra comuni ed altri enti pubblici, per il rimborso degli oneri sostenuti per spese di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di Legge o statutarie.

Con l'abrogazione espressa della norma, il legislatore regionale ha inteso escludere ogni competenza della Regione in ordine a controversie che dovessero insorgere tra comuni e comunque pubbliche amministrazioni in tema di oneri per spese di assistenza.

L'intervento regionale, in questo settore, va pertanto inquadrato all'interno delle competenze che la norma assegna all'Ente Regione nell'ambito del complessivo assetto dei servizi socio-assistenziali, con particolare riguardo ai compiti di indirizzo e coordinamento e di corretto impiego delle risorse destinate alla gestione dei servizi socio-assistenziali (art. 13 della LR n. 1/86, art. 8 della legge n. 328/00), non intendendo intervenire su specifiche controversie tra enti, ma fornendo un possibile supporto collaborativo nell'interpretazione delle norme che disciplinano la materia.

La Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, pertanto, non si pronuncerà su questioni che dovessero costituire oggetto di controversie insorte tra i comuni.

In materia, si richiamano le precedenti circolari regionali n. 32 del 18.11.1996, avente ad oggetto "*Pagamento di rette per minori ospiti di comunità alloggio o di istituti educativo assistenziali nonché di contributi per affido familiare*" e n. 42 del 17.12.2003 (BURL n.3 del 12 gennaio 2004), avente ad oggetto "*Competenze in merito agli oneri per minori inseriti in strutture residenziali ed in affido familiare*".

Tali indicazioni mantengono la loro efficacia, pur nell'ambito del quadro normativo nel frattempo modificato.

L'esperienza di questi ultimi anni, le diverse problematiche sottoposte all'attenzione della Direzione Generale, la constatazione che alcuni aspetti affrontati dalle precedenti circolari necessitano di ulteriore chiarimento, hanno fatto emergere la necessità di offrire agli operatori dei comuni uno strumento più organico per la risoluzione di dubbi interpretativi che, senza aver la pretesa di esaminare tutte le possibili difficoltà che nella concreta applicazione potrebbero presentarsi, dia un quadro quanto più completo degli orientamenti finora assunti.

1. Quadro normativo regionale di riferimento

La materia in esame trova collocazione nell'ambito delle seguenti disposizioni di legge regionale:

- l'art. 61 della LR 7 gennaio 1986, n. 1 "*Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia*", ai sensi del quale "*Gli oneri*

che in base alle leggi e al piano regionale socio-assistenziale gravano sui comuni per l'assistenza sono a carico del comune in cui l'avente diritto alla prestazione è residente o, nei casi previsti dalle lettere c) e d) del precedente articolo 9 (profughi, rimpatriati e rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, dimoranti nei comuni della Lombardia e i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nei comuni della Lombardia, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza – n.d.r.), è dimorante nel momento in cui la prestazione ha inizio; qualora l'avente diritto sia ospitato in strutture residenziali situate in un comune diverso gli oneri gravano comunque sul comune di residenza, restando a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza stessa connesso esclusivamente a tale ospitalità”;

- l'art. 4, comma 81 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, “ Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”, ai sensi del quale *“Gli oneri per le prestazioni socio-assistenziali che in base alle leggi ed agli atti di programmazione regionale gravano sui comuni sono a carico del comune in cui l'avente diritto alla prestazione è residente o, nei casi previsti dai commi 14 (Le prestazioni sono assicurate altresì ai soggetti temporaneamente presenti nel territorio regionale, siano essi cittadini dell'Unione Europea o stranieri, allorché si trovino in condizioni di difficoltà o in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili, ferma restando la possibilità di rivalsa sugli obbligati per la copertura dei costi non direttamente sostenuti dall'utente. Resta comunque salvo quanto previsto dalla legge 6 marzo 1998, n. 40 – Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e 15 (Ai soggetti di cui al comma 14 è garantita la tutela della maternità responsabile e della gravidanza, nonché la tutela della salute del minore), è dimorante nel momento in cui la prestazione ha inizio; qualora l'avente diritto sia ospitato in strutture residenziali situate in un comune diverso, gli oneri gravano comunque sul comune di residenza o dimora, essendo a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza o della dimora stessa connesso esclusivamente a tale ospitalità. Per i minori la residenza o la dimora di riferimento è quella dei genitori titolari della relativa potestà o del tutore.”* ;
- l'art. 4 comma 82 della stessa legge, ai sensi del quale *“Gli utenti sono tenuti a concorrere alla copertura del costo dei servizi secondo le determinazioni dei comuni, i quali si rivalgono sui soggetti tenuti agli alimenti, ai sensi del codice civile, nel caso di insufficienza di reddito da parte dell'utente medesimo”;*
- l'art. 4, comma 3, della L.R. 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”, ai sensi del quale *“ Gli oneri, derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono sostenuti dal comune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hanno residenza al momento in cui la prestazione ha inizio, ovvero dal comune di dimora, al medesimo momento, nel caso in cui gli stessi non siano iscritti all'anagrafe dei residenti”;*
- il punto 2.4.2. del Piano regionale socio-assistenziale 1988/90 avente ad oggetto *“Regolamentazione dei rapporti finanziari fra enti e utenti”.*

2. Criteri generali per determinare la competenza.

L'art. 61 della L.R. 1/1986 ha fornito un primo criterio generale per determinare la competenza in tema di oneri per l'assistenza.

Abbandonando il previgente criterio del domicilio di soccorso, risalente alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (c.d. Legge Crispi), in base al quale era tenuto in primo luogo a sostenere gli oneri il comune in cui l'assistito aveva dimorato per almeno un biennio ovvero, qualora non fosse soddisfatta la prima condizione, in cui era nato oppure, trattandosi di cittadino nato all'estero, avesse stabilito il domicilio, veniva accolto il criterio fondato sulla residenza. (v. TAR Lombardia Milano, sez I, 5 giugno 2002, n. 2339).

Pertanto, a seguito dell'abrogazione dell'art. 72 della "Legge Crispi", operata dall'art. 30, comma 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", il criterio del domicilio di soccorso risulta superato anche dalla normativa statale.

Infatti anche il legislatore statale, quanto meno con riferimento all'inserimento in strutture residenziali, ha accolto il criterio della residenza, prevedendo all'art. 6, comma 4 della citata L. 328/2000: *"Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'integrazione economica"*.

Pertanto, il criterio generale applicabile per individuare il comune tenuto a sostenere gli oneri è quello fondato sulla residenza dell'assistito.

L'art. 61 della LR n. 1/86, infatti, prescrive: *"Gli oneri che in base alle leggi e al piano regionale socio assistenziale gravano sui comuni per l'assistenza sono a carico del comune in cui l'avente diritto alla prestazione è residente"*.

La norma considera poi alcune particolari categorie di soggetti non residenti, che possono fruire di prestazioni assistenziali, per i quali stabilisce il criterio della dimora, ponendo i relativi oneri a carico del comune in cui l'interessato dimorava al momento dell'inizio della prestazione.

Per l'individuazione di tali soggetti bisogna attualmente fare riferimento all'art. 4 comma 14 della L.R. 1/2000, richiamato dal comma 81 del medesimo articolo.

I soggetti ai quali si applica il criterio della dimora sono pertanto tutti coloro che non sono iscritti all'anagrafe di un comune della Lombardia e che hanno bisogno di interventi di assistenza urgenti, nonché gli stranieri non residenti aventi titolo all'assistenza in base alla legislazione statale.

L'art. 61 della L.R. 1/1986 già interveniva sulla fattispecie del cambio di residenza, precisando che *"Qualora l'avente diritto sia ospitato in strutture residenziali situate in un comune diverso (da quello di residenza - ndr) gli oneri gravano comunque sul comune di residenza, restando a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza stessa connesso esclusivamente a tale ospitalità"*.

In mancanza di tale precisazione, infatti, il comune in cui si trova la struttura sarebbe tenuto a sostenere gli oneri relativi alla retta di degenza, in conseguenza del cambiamento di residenza dell'assistito determinato dal ricovero, mentre la disposizione considera ininfluente il cambiamento della residenza dell'assistito ai fini dell'imputazione degli oneri, prescrivendo che questi, **per tutta la durata della prestazione**, restano a carico del comune di residenza dell'interessato prima del ricovero.

Il criterio viene riferito all'inserimento in strutture "residenziali" e pertanto unicamente alle strutture che ospitano soggetti che abbisognano di un'assistenza continua.

Per quanto qui ci occupa, si tratta dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori: comunità educative, comunità familiari e alloggi per l'autonomia.

In proposito si deve sottolineare che, da questo punto di vista, le circolari che sono intervenute nella materia in esame hanno assimilato l'affidamento familiare all'inserimento in struttura residenziale, posto che in entrambi i casi viene assicurata al minore un'assistenza continuativa attraverso il collocamento stabile in un ambiente protetto.

Il Piano regionale socio-assistenziale per il triennio 1988-90, al punto 2.4.2.: "Regolamentazione dei rapporti finanziari fra enti e utenti" lett. c): "Soggetti cui compete l'onere dell'assistenza", precisa che tale eccezione è giustificata dall'esigenza di "semplificare l'attuale procedura in vigore e ad ovviare ai conflitti di attribuzione tra gli Enti locali interessati".

Allo stesso punto il piano precisa che la residenza da prendere in considerazione è "l'ultima residenza anagrafica".

Questa indicazione aiuta a risolvere, ad esempio, i casi di cancellazione dall'anagrafe dei residenti per irreperibilità senza che l'interessato sia stato iscritto ad altra anagrafe o i casi di soggetti senza fissa dimora.

In relazione all'art. 61 della LR 1/86 (ripreso poi dall'art. 4 della LR 1/2000) è stato fatto osservare da parte di un comune che, in considerazione del fatto che la disposizione dichiara, nell'ipotesi di inserimento in struttura residenziale, irrilevante il cambiamento della residenza connesso "esclusivamente" al ricovero, per determinare la competenza a sostenere gli oneri economici si dovrebbe indagare in ordine ai motivi del trasferimento.

Non si ritiene di dover aderire a questa interpretazione.

Innanzitutto si rileva che, dalla stessa formulazione letterale della norma, il cambiamento di residenza preso in considerazione è unicamente quello "dell'avente diritto", cioè dell'assistito e quindi non di altri soggetti, quali, in particolare, per quanto concerne i minori, gli esercenti la potestà.

In proposito si deve tener conto che in base all'art. 8 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223: "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" *non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel*

comune.... di ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni”.

Ne consegue che, decorsi due anni dall’inizio del ricovero, il comune può iscrivere, anche d’ufficio, l’interessato nell’anagrafe della popolazione residente.

Il significato da attribuire alla norma sembra quindi quello di evitare che per effetto dell’iscrizione anagrafica, determinata dal ricovero, gli oneri facciano continuamente carico ai comuni sedi delle strutture residenziali.

Inoltre, la necessità di condurre un’indagine in ordine ai motivi che inducono l’assistito a richiedere l’iscrizione anagrafica, oltre a sollevare problemi di legittimità, si scontrerebbe con le esigenze di semplificazione indicate nel Piano socio-assistenziale.

3. Oneri per l’assistenza a minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria

I criteri di ordine generale indicati nel titolo precedente sono integrati, per quanto riguarda i minori, da disposizioni specifiche, aventi quindi il carattere della specialità.

L’art. 4, comma 81 della L.R. 1/2000, riproduce, sostituendolo nelle parti afferenti la medesima disciplina, il testo dell’art. 61 della L.R. 1/1986, apportandovi soltanto una integrazione, proprio in tema di minori, con l’aggiunta della seguente frase: *“Per i minori la residenza o la dimora di riferimento è quella dei genitori titolari della relativa potestà o del tutore”.*

L’aggiunta pare quanto mai opportuna.

Per quanto già le circolari precedenti contenessero tale indicazione e, di norma, la residenza del minore coincida con quella degli esercenti la potestà, l’aver conferito dignità legislativa alla prescrizione in esame assume anche il valore di sottolineare lo stretto collegamento tra residenza degli esercenti la potestà e imputazione degli oneri.

In particolare, la norma può essere d’ausilio per risolvere i casi di intervenuta variazione nell’esercizio della potestà.

Le circolari richiamate già avevano disposto che nel caso di minori figli di genitori separati o divorziati, residenti in due comuni diversi, la competenza al pagamento sia di entrambi i comuni ove risiedono i genitori purché gli stessi conservino la potestà genitoriale.

Qualora tale potestà sia stata definita in capo ad uno solo dei genitori, il comune tenuto al pagamento è quello di residenza del genitore esercente tale potestà.

Ciò comporta che, in caso di declaratoria di decadenza dalla potestà di uno soltanto dei genitori, allorché gli stessi risiedano in comuni diversi, gli oneri fanno capo interamente al comune di residenza del genitore che mantiene l’esercizio della potestà.

Le circolari precisano inoltre che il comune di residenza degli affidatari presso il quale risulta domiciliato il minore affidato non sia tenuto a concorrere al pagamento degli

oneri, a meno che gli affidatari non siano anche tutori per deferimento di tutela con provvedimento del Giudice tutelare o del Tribunale per i minorenni.

E' infine previsto che il deferimento di tutela ad un ente locale ai sensi dell'art. 354 del codice civile comporta la competenza da parte di tale ente locale a sostenere gli oneri.

Per ragioni di coerenza normativa vanno risolte nello stesso modo le situazioni nelle quali viene nominato un tutore in un momento successivo all'inizio della prestazione o viene designato altro tutore, attribuendo la competenza al comune di residenza del nuovo soggetto che esercita la potestà sul minore.

Un'unica eccezione è prevista dalla circolare n. 42/2003 nel caso in cui la tutela sia deferita ad un amministratore della struttura residenziale presso la quale il minore viene ricoverato.

In tale ipotesi è tenuto a sostenere gli oneri il comune di residenza dei genitori esercenti la potestà o del tutore prima del deferimento della tutela all'amministratore della struttura, in modo da evitare che i comuni sedi delle strutture debbano continuamente accollarsi gli oneri.

L'art. 4, comma 3, della L.R. 34/2004, interviene specificamente sulla materia dell'assistenza ai minori, introducendo una norma speciale, ai sensi della quale *“Gli oneri, derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono sostenuti dal comune in cui gli esercenti la potestà o la tutela hanno residenza al momento in cui la prestazione ha inizio, ovvero dal comune di dimora, al medesimo momento, nel caso in cui gli stessi non siano iscritti all'anagrafe dei residenti”*.

Con la norma in esame, si è voluto dissipare ogni dubbio che potesse permanere in merito alla corretta imputazione degli oneri in tema di affido o inserimento in strutture residenziali a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Il primo problema che si presenta all'interprete è relativo al concetto di prestazione, dato che sono emerse interpretazioni ai sensi delle quali con tale espressione si intenderebbe far riferimento al complesso delle prestazioni, unitariamente intese, che siano rese al minore sottoposto al provvedimento dell'Autorità giudiziaria nel quadro di un percorso assistenziale.

Tale interpretazione non pare essere confortata dal dato testuale.

Si rileva in proposito che nella disposizione è utilizzato il medesimo termine “prestazione”, impiegato anche nell'art. 61 della L.R. 1/1986 e nell' art. 4, comma 81 della L.R. 1/2000, col significato indiscutibile di singola prestazione assistenziale.

Se si fosse voluto prevedere che gli oneri relativi a tutte le prestazioni rese al minore sottoposto al provvedimento dell'Autorità giudiziaria debbano far capo al comune di residenza degli esercenti la potestà o la tutela al momento dell'inizio del percorso, non si spiegherebbe la distinzione operata nell'ambito della disposizione tra oneri per l'affido “o” oneri per l'inserimento in struttura residenziale.

Per eliminare ogni sorta di dubbio in proposito sarebbe stato indispensabile utilizzare una locuzione atta a definire l'insieme degli interventi che possono essere adottati a favore del minore. Pertanto si reputa che l'affido e il collocamento in struttura residenziale siano stati presi in considerazione dal legislatore singolarmente, quali modalità diverse di intervento, così come, del resto, è anche avvenuto nelle circolari regionali citate. Per queste ragioni, qualora il Tribunale per i minorenni disponga un cambiamento del tipo di prestazione, ossia che l'inserimento in struttura residenziale vada sostituito con l'affido o viceversa, deve essere rinnovata la verifica in ordine alla residenza degli esercenti la potestà.

Le fonti normative regionali e statali in materia di servizi sociali portano a definire la prestazione come uno dei diversi e possibili interventi previsti in un dato settore (si veda, per es. l'art. 22 della legge 328/00 in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali). Non avrebbe senso, in caso contrario, avere previsto diversi requisiti per l'accesso alle prestazioni, laddove tutti gli interventi nei confronti dei minori fossero enucleati all'interno dell'accezione di prestazione.

Ovviamente non costituisce mutamento della prestazione assistenziale l'inserimento del minore in altra struttura assistenziale, qualora tra le dimissioni dalla precedente struttura e l'ingresso nella nuova non sia decorso un lasso di tempo tale da far ritenere che è stato avviato un nuovo intervento assistenziale.

Il secondo problema che l'interpretazione della norma pone è il significato da attribuire alla locuzione *“oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali”*.

Oltre agli oneri relativi alle rette di ricovero e ai contributi per l'affido, nel corso dell'affido o durante il periodo di inserimento nella struttura residenziale, può verificarsi la necessità di assicurare altre prestazioni assistenziali al minore, che presuppongono un ulteriore intervento da parte dei Comuni.

L'imputazione di tali oneri ha dato luogo in passato ad incertezze.

Si reputa opportuno che anche di tali oneri si faccia carico il Comune di residenza degli esercenti la potestà sul minore al momento dell'inizio dell'affido o dell'inserimento nella struttura.

Si fa presente infine che, per *“inizio della prestazione”*, deve intendersi la data di effettivo ingresso del minore nella struttura residenziale o nella famiglia affidataria.

Per quanto concerne il minore straniero che necessita di interventi assistenziali indifferibili, le circolari hanno precisato che è tenuto ad intervenire il comune dove il minore si trova al manifestarsi delle difficoltà.

In proposito si fa presente che il comune tenuto a sostenere le spese relative all'inserimento in strutture residenziali è quello al quale, per primo, viene segnalata la presenza sul proprio territorio di minore straniero non accompagnato.

Anche in questi casi, una volta nominato il tutore, gli oneri saranno posti a carico del comune di residenza del tutore.

4. Accordi tra comuni

L'art. 4 della LR n. 34/2004 introduce alcune ulteriori disposizioni che meritano di essere segnalate.

Ci si riferisce alla possibilità dei comuni di promuovere interventi e servizi sociali rivolti ai minori anche attraverso appositi rapporti convenzionali e all'obbligo dei comuni associati nell'ambito territoriale di costituire, con risorse derivanti dal Fondo nazionale politiche sociali, un fondo a sostegno dei comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti facenti parte dell'ambito e sui quali gravano gli oneri per interventi sociali obbligatori.

In materia di piani di zona, l'art. 19 della legge n. 328/00 non esclude affatto che i comuni possano diversamente disciplinare le modalità di intervento e quindi di riparto dei costi e delle risorse in tema di assistenza ai minori, nei casi disciplinati dalle norme in esame.

La norma, pertanto, non vieta che i comuni possano concordemente definire forme di intervento economico in questa materia, in ambito di piano di zona ma anche in ambiti più estesi, anche in deroga ai vincoli normativi, assicurando comunque certezza nella individuazione del soggetto obbligato al pagamento e quindi legittimato all'esercizio dell'eventuale azione di rivalsa.

5. Rivalsa e obbligo di informazione

L'art. 4, comma 82 della L.R. 1/2000 prescrive: *“Gli utenti sono tenuti a concorrere alla copertura del costo dei servizi secondo le determinazioni dei comuni, i quali si rivalgono sui soggetti tenuti agli alimenti, ai sensi del codice civile, nel caso di insufficienza di reddito da parte dell'utente medesimo”*.

Si è posto il problema se il comune possa attivare azioni di rivalsa nei confronti degli esercenti la potestà genitoriale anche nella fattispecie, posto che trattasi di interventi assistenziali disposti in base a provvedimento dell'Autorità giudiziaria e non a domanda dell'interessato.

L'intervento del comune, nella fattispecie, si inquadra tra gli interventi sociali obbligatori nell'esclusivo interesse del minore, il quale, e non la famiglia, è il titolare della prestazione pubblica. La doverosità dell'intervento comunale non esime i soggetti obbligati agli alimenti dal concorrere alla copertura del costo della prestazione. Si è del parere, pertanto, che il comune possa agire, ai sensi del codice civile, nei confronti dei soggetti obbligati, nel rispetto dei limiti di reddito previsti dallo stesso ente locale nell'ambito dei propri regolamenti.

Da ultimo, merita particolare attenzione l'esigenza di osservare quanto già indicato nella circolare n. 42/2003, relativamente all'informazione che chi avvia gli interventi in esame è tenuto a fornire ai comuni su cui gravano gli oneri. In particolare, si ricorda che l'art. 6 comma 4 della legge n. 328/00 prevede espressamente che l'ente tenuto alla integrazione economica sia previamente informato del ricovero.

L'informazione deve essere assicurata al comune (o ai comuni) anche dagli enti gestori degli interventi, in modo da condividere, per quanto possibile, le scelte operative, specie quelle che comportano nuove o maggiori spese. In tal senso, si invitano le ASL ed i comuni in indirizzo a voler segnalare tale adempimento a tutti i soggetti accreditati.

Il Direttore Generale
Dr Umberto Fazzone

Responsabile Procedimento: Marino Bottini
Responsabile Istruttoria: Aldo Larizza
Referente: Silvana Contegni (02-6765.3638)